

CAMERA DEI DEPUTATI N. 146

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, BUCCIARELLI DUCCI, BOIDI, GRAZIOSI, STELLA, VIALE, VICENTINI, TROISI, SCARASCIA, REPOSSI, MONTE, NEGRARI, SEDATI, SCHIAVON, PINTUS, BIAGIONI, BOLLA, BARTOLE, SEMERARO, SORGI, CACCURI, ARMANI, MAROTTA MICHELE, Malfatti, SAMMARTINO, FERRARA, AMADEO ALDO, FODERARO, GIGLIA, PUGLIESE, MARENGHI, DE MARZI FERNANDO, GERMANI, VETRONE, BARONI, FRANZO, SODANO, AMATUCCI, GERBINO, PREARO, LONGONI, AIMI, SANGALLI, HELFER, ZUGNO, TANTALO, PUCCI ERNESTO, COTELLESA, DI LEO, BALDI, SCHIRATTI, DE LEONARDIS, DURAND DE LA PENNE, BACCELLI, CASTELLUCCI, CORONA GIACOMO, LUCCHESI, MARTINELLI, ROCCHETTI, SPADOLA, TURNATURI

Presentata il 22 luglio 1958

Esenzione dalla tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche dei passi carrabili costituenti unico accesso ai fondi rustici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame ed alla vostra approvazione si ripromette di esentare dal pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche i passi carrabili quando questi costituiscono l'unico accesso ai fondi rustici.

La necessità di disciplinare legislativamente la materia è sorta per il diverso orientamento giurisprudenziale della Commissione centrale delle imposte che in numerose decisioni ha riconosciuto la intassabilità dei passi carrabili quando questi costituiscono l'unico accesso ai fondi rustici e, con più recenti decisioni, ha invece negato il principio precedentemente affermato riconoscendo che i passi carrabili, anche quando costituiscono l'unico accesso al fondo, sono tenuti al pagamento del tributo.

Attualmente la tassazione per occupazioni di spazi o aree pubbliche con passi carrabili è regolata dall'articolo 195 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, che, nel demandare alle Amministrazioni locali lo stabilire in concreto le tariffe per l'occupazione di spazi o aree pubbliche, dà a queste facoltà di prevedere tariffe ridotte « per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con veicoli agli edifici o ai fondi ». Ed il Ministero delle finanze, dettando norme per l'applicazione delle disposizioni legislative, con propria circolare 12 settembre 1932, n. 27228, aveva dichiarato esenti i passi carrabili costituenti l'unico accesso al fondo rustico in quanto indispensabili per il transito di trattori agricoli occorrenti per l'aratura, nonché per il passaggio di autocarri e di qual-

siasi altro carro agricolo allo scopo di trasportare concimi e di ritirare prodotti dell'annata. Come accennato, la Commissione centrale delle imposte, aveva sempre riconosciuto l'intassabilità dei passi carrabili costituenti l'unico accesso ai fondi rustici (vedasi per tutte le decisioni 7 giugno 1946, n. 82881, e 24 marzo 1954, n. 59258) e solo recentemente con la decisione 24 dicembre 1956, n. 86754, abbandonando il precedente proprio indirizzo giurisprudenziale, ha riconosciuto la tassabilità.

Non discutiamo minimamente le ragioni giuridiche che sono poste a base della decisione della Commissione centrale, ma ci preme porre in rilievo come la stessa Commissione centrale, nella ricordata decisione, abbia posto in rilievo che l'esenzione in parola era

stata accordata per « evidenti considerazioni di equità, e che solo motivi di stretta interpretazione giuridica delle norme vigenti hanno giustificato il nuovo orientamento ».

In effetti la proposta di legge non vuole far altro che dare valore di norma giuridica all'esenzione preesistente, proprio in base a quelle considerazioni di equità che avevano suggerito la circolare ministeriale ed il precedente indirizzo giurisprudenziale. L'esenzione, con il comma aggiuntivo proposto, è limitata all'unico passo carrabile costituente l'indispensabile accesso ai fondi rustici.

Si ha fiducia, onorevoli colleghi, che, per le evidenti ragioni di equità innanzi illustrate e mai venute meno, vorrete suffragare col vostro voto la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 195 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo a pagamento di tributo per occupazione di spazi ed aree pubbliche quando i passi carrabili costituiscano l'unico accesso alla casa rurale ed al fondo per il transito anche con veicoli ».